



Comune di Marcaria

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 35 DEL 29/04/2017

ART. 1 – OGGETTO

Ai sensi dell'art.16 dello Statuto del Comune di Marcaria e per le finalità di cui agli art 3, co.5 e art.8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono istituiti i “Rappresentanti di Frazione e di Quartiere”.

1. Il presente regolamento definisce le norme fondamentali per la loro costituzione ed il loro funzionamento (Assemblea – Consulta - Rappresentante).

ART. 2 - COMPITI E FINALITA' DEI RAPPRESENTANTI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE

1. Il Comune promuove l'istituzione dei “Rappresentanti di Frazione e di Quartiere”, quali soggetti di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio della frazione o del quartiere di riferimento, integrandole con gli indirizzi politici comunali.

2. Si prefiggono di migliorare le condizioni di vita della frazione o del quartiere, stimolando e favorendo ogni forma di partecipazione dei cittadini alla vita del Comune di Marcaria e del quartiere stesso.

3. Si prefiggono di:

- a) ricercare proposte programmatiche da proporre all'Amministrazione Comunale;
- b) segnalare problematiche ed esigenze della frazione o del quartiere e delle persone ivi residenti, individuando e ricercando proposte di soluzione all'Amministrazione Comunale;
- c) accrescere la più generale consapevolezza e conoscenza dei cittadini favorendone la capacità di interazione sulle scelte e sul funzionamento dell'Amministrazione Comunale;

Comune di Marcara

- d) diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione nella Comunità Marcariese.

ART. 3 – OBIETTIVI E FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE

Per perseguire la finalità, di cui all'art.2, i Rappresentanti di Frazione e di Quartiere possono:

- a) recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita del quartiere o della frazione e a tale scopo partecipare alla promozione e allo sviluppo di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreative e di accrescimento socioculturale;
- b) organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con le persone o le associazioni della frazione o del quartiere al fine di discutere problemi comuni, oppure raccogliere pareri su questioni particolari;
- c) sottoporre all'Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità della vita nella frazione o nel quartiere e la funzionalità dei servizi esistenti nella frazione o nel quartiere;
- d) chiedere di essere consultati per rappresentare le esigenze del quartiere;
- e) relazionare in Consiglio Comunale, su invito del Sindaco;
- f) esprimere pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale;
- g) organizzare incontri tra i vari Rappresentanti di Frazione e di Quartiere, (costituendo così la Consulta delle frazioni e dei quartieri), al fine di coordinarsi tra di loro per formulare proposte e mantenere una visione generale dell'intero Comune;
- h) segnalare ogni anno, all'interno della relazione sulla situazione del quartiere e della frazione, le richieste di intervento ritenute prioritarie. Tale segnalazione va inviata al Sindaco il 30 Settembre di ogni anno affinché le proposte possano essere valutate e tenute in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione.

ART.4 – INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI

1. Per "Frazione" o "Quartiere" si intende una entità naturale o di fatto, senza personalità giuridica, la cui esistenza è condizionata essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale in una determinata zona del comune o all'interno di un centro abitato.

2. La delimitazione delle frazioni o dei quartieri risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento. Successive modifiche (o costituzione di nuovi quartieri) sono deliberate dal Consiglio Comunale.

Comune di Marcaria

3. Nel Comune di Marcaria vengono così suddivisi le seguenti frazioni o quartieri. Si allegano le planimetrie del territorio comunale che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 5 – DENOMINAZIONE, PERIMETRO E LOCALITA' DEI QUARTIERI E DELLE FRAZIONI

Sono individuate ai fini del presente regolamento le seguenti frazioni e/o quartieri di frazione:

- 1) Marcaria
- 2) Casatico
- 3) San Michele in Bosco
- 4) Ospitaletto
- 5) Gabbiana
- 6) Campitello 1
- 7) Campitello 2
- 8) Cesole
- 9) Canicossa

ART.6 – NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE

1. Ogni frazione o quartiere è rappresentato, in seno alla Consulta della Frazione e del Quartiere, da 1 rappresentante, nominato direttamente dal Sindaco.

2. Il Sindaco, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, fa affiggere un avviso pubblico in ciascun quartiere o frazione con il quale viene reso noto che, entro 30 giorni dalla data di affissione, chiunque sia titolare di diritti politici ed abbia compiuto il 18° anno di età, tranne i soggetti di cui al successivo comma 3, può candidarsi alla carica di "Rappresentante di Frazione e di Quartiere".

3. Non possono candidarsi il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta Comunale, i membri dei Consigli di Amministrazione ed i Revisori dei Conti delle Società Partecipate, i dipendenti dell'Amministrazione comunale di Marcaria.

4. I Rappresentanti di Frazione e di Quartiere sono nominati dal Sindaco tra i cittadini residenti nella relativa frazione o quartiere che ne hanno fatta espressa richiesta scritta presso l'ufficio protocollo del Comune.

Comune di Marcaria

5. I “Rappresentanti di Frazione o Quartiere, salvo revoca da parte del Sindaco, rimangono in carica per l’intera durata del Consiglio Comunale.

6. Nel caso di dimissioni o di revoca dall’incarico di un “Rappresentante di Frazione o di Quartiere” il Sindaco provvederà tempestivamente alla sua sostituzione con la nomina di un nuovo “rappresentante” tra i candidati scelti tra i vari soggetti che si sono proposti precedentemente secondo le modalità di cui ai commi che precedono.

ART.7 – PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I “Rappresentanti di Frazione o di Quartiere”, quali organismi di partecipazione previsti dagli articoli sopra citati, possono concorrere, con proposte, petizioni ed istanze, alla determinazione degli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione comunale prima della loro approvazione quali: il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, il piano regolatore generale, i vari programmi annuali e pluriennali. Le proposte ed istanze di cui sopra, per essere esaminate, devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro il mese di settembre di ogni anno.

2. I “Rappresentanti di Frazione o di Quartiere” possono essere consultati dall’Amministrazione Comunale sulle problematiche concernenti il rispettivo territorio nonché interpellati per la formulazione di proposte relative a specifiche tematiche.

ART. 8 – CONSULTA E ASSEMBLEE DI FRAZIONE O DI QUARTIERE

1. L’insieme dei vari rappresentanti di Frazione e di Quartiere dà vita alla “Consulta delle Frazioni e dei Quartieri” che è l’organismo deputato a raccogliere e coordinare le varie problematiche presenti nell’ambito del territorio comunale. La Consulta delle Frazioni e dei Quartieri provvederà a nominare fra i propri componenti, un Presidente e un Vice Presidente.

2. La Consulta delle Frazioni e dei Quartieri può chiedere l’audizione del Sindaco e degli Assessori comunali su specifici argomenti dandone un congruo preavviso.

3. La Consulta delle Frazioni e dei Quartieri può farsi promotrice, anche con il patrocinio gratuito del Comune di Marcaria, di iniziative e manifestazioni di interesse generale volte a diffondere ed a promuovere la conoscenza delle varie realtà locali nonché l’immagine delle singole frazioni e dei singoli quartieri o dell’intero territorio comunale.


Comune di Marcaria

4. La Consulta delle Frazioni e dei Quartieri può essere convocata e consultata dagli organi amministrativi in merito a problematiche di interesse generale, ma comunque deve essere convocata almeno una volta all'anno.
5. In ciascuna frazione o quartiere sarà possibile convocare periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, un'assemblea di frazione e di quartiere alla quale potranno partecipare tutti i cittadini residenti in quel quartiere al fine di poter far conoscere le problematiche e le necessità della frazione o del quartiere.
6. La partecipazione alla Consulta delle Frazioni e dei Quartieri non dà diritto ad alcun emolumento, rimborso o indennità di sorta.

ART. 9 – DIRITTO DI ACCESSO

1. I Rappresentanti di Frazione e di Quartiere hanno diritto di accesso, previa domanda scritta, agli atti amministrativi “di pubblico interesse”, necessari per l'espletamento del proprio mandato, che riguardano esclusivamente il territorio del proprio quartiere. L'accesso a tali atti ed il rilascio delle relative copie, sono gratuiti. I Rappresentanti di Quartiere sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

CAMPITELLO



ZONA CENTRO NORD

